

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***  
***Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti***  
***Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi***  
***Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali***

**Roma 23-02-2021**

**Messaggio n. 763**

**Oggetto: Decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (emergenza COVID-19) - calcolo del limite dell'80%, di cui all'articolo 22 comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015**

## **Premessa**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che per i decreti in oggetto, al termine della sospensione, l'originario programma di CIGS riprende efficacia senza che si producano modifiche in riferimento ai parametri relativi alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pertanto, ai fini del calcolo del parametro riferito al limite dell'80% delle ore di sospensione autorizzabili di cui all'art. 22, co. 4, D,Lgs. N. 148/15, si deve far riferimento al monte ore così come calcolato nel programma originario. Non rilevano eventuali cali del personale nel corso del programma di CIGS.

## **Istruzioni operative**

A livello pratico, la nuova autorizzazione CIGS relativa al periodo successivo alla sospensione (v. mess. n. 2066/2020 punto 1.1), dovrà essere emessa per il numero di ore residuo rispetto all'originaria autorizzazione poi parzialmente

annullata. Se sono presenti più sospensioni e più autorizzazioni, l'ultima in ordine cronologico deve contenere il numero di ore risultante dalla differenza tra quello originariamente previsto nella prima autorizzazione e tutte le successive. In definitiva, deve essere consentito il completamento del monte ore residuo di cui al decreto iniziale di concessione della CIGS.

La procedura informatica è stata implementata per rendere il controllo sul predetto limite non bloccante per le sedi che, quindi, dovranno valutare i casi in cui apparirà l'avviso relativo al superamento del limite dell'80% delle ore di sospensione autorizzabili di cui all'art. 22, co. 4, D,Lgs. N. 148/15 tenendo conto di quanto sopra esplicitato.

Per eventuali chiarimenti, si ricorda che la casella DM\_CIG fornisce assistenza in merito ad ogni problematica relativa all'esecuzione dei decreti CIGS (v. mess. n. 651/2021).

Si raccomanda alle sedi di rivedere in autotutela eventuali reiezioni emesse a causa del superamento del predetto limite, valutando l'istanza alla luce dei parametri specificati dal Ministero.